

DIPARTIMENTO DOM

ORDINAMENTO PROFESSIONALE E DEONTOLOGIA

NEVIO PARMEGGIANI

Onorario, prestazione, etica

Il problema delle tariffe sta venendo dopo anni di inerzia, non certo per nostro demerito, alla sua soluzione. Non occorre ricordare il numero di occasioni in cui abbiamo denunciato la necessità di adeguarle ad una nuova situazione di mercato e ad una diversissima maniera di fare professione.

Malignamente si potrebbe pensare [qualcuno ritiene che a pensare male qualche volta ci si prende!] che da qualche parte ci fosse la volontà attraverso la constatazione delle loro vetustà, come certe persone anziane inutili, di abolirle definitivamente.

Affrontare questo problema in modo esaustivo significa chiedere lo spazio dell'intera rivista. Evidentemente cosa impossibile.

Da che viviamo nell'era moderna [dal 1492, scoperta dell'America], la retribuzione di una prestazione professionale significa anche riconoscimento di un lavoro intellettuale. A differenza degli antichi Romani, che ritenevano l'onorario una sorta di onore riservato all'uomo di cultura per una qualsivoglia consulenza, e pertanto non necessariamente retribuita ma solo graziosamente e discrezionalmente elargita, noi siamo convinti che, oltre il necessario sostentamento al depositario di un sapere esclusivo, l'onorario non sia solo l'onore al merito ma anche una patente di dignità.

Ma non solo: negli ultimi 50 anni sono avvenuti molti più cambiamenti che in secoli di storia.

Ma nel poco spazio concesso esprimiamo alcuni concetti fondamentali e non più di tanto.

Se è vero come è vero che la tariffa tuttora vigente, con aggiustamenti vari, veniva e viene stirata da tutte le parti con la pre-

rogativa di essere un contenitore pieno di cose in disuso a cui tutti possono attingere con interpretazioni soggettive e similitudini arbitrarie, bisogna rendersi conto che occorre cambiare radicalmente non nel senso di farne uno strumento di puro riferimento [come poi in definitiva è oggi], ma uno strumento nuovo e di sicura retribuzione di un prodotto intellettuale, risultato di un preciso capitolato prestazionale.

Ed è questo il punto fondamentale: **prodotto qualificato uguale onorario qualificato.**

Onorario come riconoscimento arbitrario non ha senso e senza scomodare gli antichi Romani, si può ben dire che la garanzia di una seria prestazione passa per un minimo di tariffa.

Noi abbiamo difeso nel modo più assoluto recentemente il concetto di rispetto dei minimi tariffari e il principio è stato accettato, ma anche la prestazione deve seguire un capitolato prestazionale adeguato.


Da tempo siamo sempre più portati a condividere la tesi proposta da alcuni insigni giuristi e filosofi del diritto la quale afferma che la Legge sia da considerarsi un Minimo rispetto all'Etica vista come Massimo e di conseguenza anche il nostro minimo ha l'obbligo di essere inteso come un riferimento al massimo di una etica professionale.

Ma veniamo al concreto dopo una premessa doverosa. I cambiamenti trovano sempre una certa resistenza. Per vari motivi.

Il primo, fra l'altro, è una sorta di pigrizia mentale che regola la propria attività al già visto. Più comodo. Ma ora il cambiamento ci viene imposto. Per quanto ci riguarda, **dobbiamo non perdere di vista alcuni principi fondamentali: i minimi di garanzia, la centralità del progetto, il capitolato di garanzia prestazionale.** Necessità che ci pongono davanti al problema di un cambiamento, il quale non investe solo noi assieme a tutta la società. Forse come categoria non ne siamo ancora del tutto coscienti.

Al di là di una forzatura imposta, è altrettanto vero che moralmente sentiamo la necessità di adeguarci non ad una logica che discende da pratiche mercantili, che dobbiamo combattere, ma ad un'etica che ci fa, prima che professionisti, uomini.

Alcuni corollari al principio della centralità del progetto vanno considerati imprescindibili: il coordinamento e l'integrazione delle professionalità. Concetti che vengono recepiti dalla nuova normativa sui lavori pubblici, ma che noi architetti avevamo già da





tempo affrontato ed assunto nella nostra pratica professionale e, come Consiglio nazionale, adeguati e considerati alla luce delle normative tariffarie.

L'evoluzione normativa e prescrittiva impone che ogni progettazione necessiti, sia in caso di affidamento ad unico professionista che a più professionisti, di una integrazione e correlazione tra le diverse progettazioni che compongono l'intero quadro prestazionale. Si pensi allo stretto legame esistente tra progettazione architettonica e progettazione strutturale sin dalla fase di creazione dell'opera.

Anche per quanto riguarda la compilazione dei preventivi particolareggiati e i capitolati, l'affinamento della progettazione ha comportato la redazione dettagliata per fasi di queste prestazioni anche nell'ipotesi che alla fine tutto confluisca in una impaginazione di tipo singolare.

Ne scaturisce che anche il singolo professionista, incaricato dell'intera fase progettuale, deve compiere costantemente un'opera di coordinamento tra le varie fasi di cui si compone il progetto integrale all'interno della propria prestazione e della propria organizzazione del lavoro.

Si può pertanto ritenere che per questo coordinamento tra fasi progettuali, anche al singolo professionista spetti un compenso da commisurare alle prestazioni svolte.

Nel caso di incarico affidato a più professionisti, come di prassi ormai nella maggior parte degli incarichi pubblici, si ritiene che un compenso che derivi dall'applicazione di un metodo fondato sul riconoscimento dell'effettivo apporto di progettazioni specializzate, possa servire anche a porre chiarezza nell'affidamento degli incarichi.



L'onorario per progettazione integrale e coordinata trova specifico riscontro nell'applicazione dell'art.14 del T.U.

L'affidamento dell'incarico può avvenire secondo la seguente casistica:

- a. affidamento di incarico al singolo professionista che svolge tutte le prestazioni con la propria organizzazione e struttura professionale o, se previsto in contratto, avvalendosi di collaborazioni esterne che comunque non interferiscono con il mandato personale ricevuto;
- b. affidamento di incarico a più professionisti, non riuniti in collegio, ognuno dei quali incaricato della progettazione specifica e specialistica di ciascuna categoria di lavoro componente l'opera commissionata [es. «il progettista incaricato della ideazione dell'opera e delle categorie di lavoro edili ed affini, il progettista e calcolatore delle strutture, il progettista e calcolatore degli impianti»]
- c. affidamento di incarico ad un gruppo di professionisti, non riuniti in collegio, senza attribuzioni e competenze progettuali specifiche e personali.

Rispetto alla interpretazione denominata «progettazione generale con più appalti», contenuta nella «Guida alla compilazione delle parcelle» pubblicata su *L'Architetto* n. 8/85, la proposta di cui sopra riteniamo sia innovativa e non penalizzante per gli architetti. Soprattutto ha il pregio di dare chiarezza alla normativa del caso al fine di evitare, così come purtroppo avviene in diverse realtà locali, contenziosi in sede giudiziale.

In sostanza, si ritiene che al coordinatore spetti un «compenso supplementare» rapportato ad una forbice di percentuali applicata alle aliquote veramente connesse all'attività del progettista architettonico.

Funzionerà da apripista, per quanto riguarda la nuova tariffa, la proposta che invieremo al Ministero dei lavori pubblici, affrontata con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e [sic] con l'OICE in un sereno confronto.

Tali norme, ben più complesse e innovative, condurranno indubbiamente ad un cambiamento radicale della tariffa. La proposta cerca di ottemperare ai dettami dell'art.17 della L. 415 sui LL.PP..

In un prossimo intervento ci occuperemo di illustrare questa come altre problematiche connesse alla Tariffa LLPP che non possono per il momento in questa sede essere trattate in modo esauriente.